

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3834 del 13/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 intestata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. per lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3946 del 13/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 intestata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. per lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235..”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

1. all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
2. all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con determinazione n. DET-AMB-2019-823 del 20/02/2019, rilasciata a SOCOB CESENA Srl dal SUAP in data 05/03/2019 con Atto Prot. Unione 11118, si è proceduto all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, dell'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Atteso che con determinazione n. DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019, rilasciata dal SUAP con nota prot. 16912 in data 10/04/2019, di aggiornamento e contestuale voltura a seguito di variazione della ragione sociale da “SOCOB CESENA srl” a “**IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl**” con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235;

Considerato che successivamente al rilascio della succitata determinazione n. DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019 è stato rilevato un errore materiale contenuto nell'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, di seguito riportato:

- il valore di riferimento dell'ossigeno per i valori limite dell'emissione E1 “Impianto di produzione del conglomerato bituminoso” al paragrafo D. punto 1 dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale è indicato erroneamente come 3% mentre il valore corretto è il 17%;

Visto che con nota PG/2019/91026 del 10/06/2019 è stato avviato il procedimento amministrativo, attivato d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, riportando il valore di ossigeno di riferimento corretto pari a 17% al posto del valore sbagliato di 3% per quanto riguarda i valori limite del punto di emissione E1;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/05/2019, acquisita al Prot. Unione 23080 e da Arpa e al PG/2019/84840 del 29/05/2019, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, inerente quanto di seguito riportato:

- sostituzione della parte di impianto che comprende le seguenti fasi:
 - trasporto degli inerti e del fresato di recupero;
 - essiccazione degli inerti e del fresato di recupero;
 - mescolamento dei materiali (inerti, fresato di recupero, filler, additivi, bitume) per l'ottenimento del conglomerato bituminoso;con un nuovo sistema “a torre”, avente una maggiore efficienza dal punto di vista energetico;
- spostamento e innalzamento del camino di emissione E1 da 25 m a 34,65 m;

- installazione di un nuovo filtro a maniche avente maggiore superficie filtrante e maggiore grammatura del tessuto filtrante, dotato di sistemi di controllo automatici (temperatura, pressione, perdite di carico);
- nuovo bruciatore di potenza termica pari a 16,4 MW funzionante esclusivamente a metano, eliminando pertanto la possibilità di funzionamento in emergenza ad olio combustibile prevista per il precedente bruciatore;
- eliminazione del bruciatore Riello RL130 (948 kW, a gasolio) adibito al riscaldamento del bitume in fase di emergenza, pertanto alla emissione E2 sarà convogliato il solo bruciatore Riello RS70 (814 kW, a metano);
- aumento del numero di tramogge di carico degli inerti;
- mantenimento rispetto alla situazione impiantistica attuale della stessa capacità produttiva e degli stessi quantitativi e tipologie di materie prime utilizzati;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che con Nota PG/2019/97643 del 20/06/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, con richiesta di integrazioni e sospensione dei termini del procedimento;

Visto che in data 11/07/2019 IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2019/110014;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 92439/63 del 01/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/121695 del 02/08/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 28/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata dicembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Fabrizio Giannasi di Bologna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica”*;

Dato atto che in data 02/08/2019 il responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018, successivamente volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- viene introdotta la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *“siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata dicembre 2018”*.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCOB CESENA - S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sito nel Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/06/2018, **successivamente volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl, come segue:**
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **viene introdotta la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: “siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata dicembre 2018”.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 19/06/18 P.G.N. 27012, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione DET-AMB-2019-823 del 20/02/2019, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 11118 in data 05/03/2019;
- determinazione DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 16912 in data 10/04/2019, di aggiornamento e contestuale voltura a seguito di variazione della ragione sociale da "SOCOB CESENA srl" a "IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl".

Successivamente al rilascio della succitata determinazione DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019 è stato rilevato un errore materiale contenuto nell'Allegato A "Emissioni in atmosfera", di seguito riportato:

- il valore di riferimento dell'ossigeno per i valori limite dell'emissione E1 "Impianto di produzione del conglomerato bituminoso" al paragrafo D. punto 1 dell'Allegato A all'AUA è indicato erroneamente come 3% mentre il valore corretto è il 17%.

Con nota PG/2019/91026 del 10/06/19 è stato avviato il procedimento amministrativo, attivato d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/13, finalizzato alla rettifica dell'A.U.A. vigente con l'indicazione del valore di ossigeno di riferimento corretto pari a 17% al posto del valore sbagliato di 3% per quanto riguarda i valori limite del punto di emissione E1.

Con PEC trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/05/2019, IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, inerente quanto di seguito riportato:

- sostituzione della parte di impianto che comprende le seguenti fasi:
 - trasporto degli inerti e del fresato di recupero;
 - essiccazione degli inerti e del fresato di recupero;
 - mescolamento dei materiali (inerti, fresato di recupero, filler, additivi, bitume) per l'ottenimento del conglomerato bituminoso;con un nuovo sistema "a torre", avente una maggiore efficienza dal punto di vista energetico;
- spostamento e innalzamento del camino di emissione E1 da 25 m a 34,65 m;
- installazione di un nuovo filtro a maniche avente maggiore superficie filtrante e maggiore grammatura del tessuto filtrante, dotato di sistemi di controllo automatici (temperatura, pressione, perdite di carico);
- nuovo bruciatore di potenza termica pari a 16,4 MW funzionante esclusivamente a metano, eliminando pertanto la possibilità di funzionamento in emergenza ad olio combustibile prevista per il precedente bruciatore;
- eliminazione del bruciatore Riello RL130 (948 kW, a gasolio) adibito al riscaldamento del bitume in fase di emergenza, pertanto alla emissione E2 sarà convogliato il solo bruciatore Riello RS70 (814 kW, a metano);
- aumento del numero di tramogge di carico degli inerti;

- mantenimento rispetto alla situazione impiantistica attuale della stessa capacità produttiva e degli stessi quantitativi e tipologie di materie prime utilizzati.

Tale comunicazione è stata poi trasmessa dal SUAP con nota P.G.N. 23908 del 29/05/2019, assunta al prot. n. PG/2019/84840 del 29/05/19.

Con nota P.G.N. 25671 del 07/06/2019 il SUAP ha comunicato che la presentazione della istanza di modifica non sostanziale di AUA di cui sopra va a modificare la natura della SCIA presentata dalla Ditta in data 28/01/2019, la quale diventa Segnalazione Certificata di Inizio Attività UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis comma 2 della legge 241/1990.

Con nota PG/2019/88101 del 04/06/2019 il responsabile del procedimento di AUA ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena Area Prevenzione Ambientale Est le valutazioni tecniche in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 23/05/19. Nella medesima nota si precisava altresì che *“al fine di espletare le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/13 che tra l'altro prevedono, in caso di modifica ritenuta sostanziale, di ordinare entro 30 giorni al gestore di presentare una istanza di AUA in luogo della presente comunicazione, è necessario che le valutazioni tecniche siano trasmesse a questo S.A.C. entro il giorno 14 giugno 2019. Sempre entro la stessa data dovrà essere comunicata a questo S.A.C l'eventuale necessità di integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso in cui tale modifica possa essere ritenuta non sostanziale, come proposto dal gestore, si dovrà procedere ad aggiornare l'autorizzazione ove necessario”*.

Con nota PG/2019/88109 del 04/06/2019 il responsabile del procedimento di AUA ha trasmesso alla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ed al Comune di Cesena la comunicazione di modifica non sostanziale del 23/05/2019, rimanendo *“in attesa di eventuali valutazioni di competenza in merito da parte di AUSL della Romagna – Sede Cesena e del Comune di Cesena entro il giorno 14 giugno 2019 al fine di poter espletare le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/13 che tra l'altro prevedono, in caso di modifica ritenuta sostanziale, di ordinare entro 30 giorni al gestore di presentare una istanza di AUA per poter realizzare la modifica in luogo della comunicazione in oggetto. Sempre entro la stessa data dovrà essere comunicata a questo S.A.C l'eventuale necessità di integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso in cui tale modifica possa essere ritenuta non sostanziale, come proposto dal gestore, si dovrà procedere ad aggiornare l'autorizzazione ove necessario”*.

Con nota P.G.N. 72664 del 14/06/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/94277 del 14/06/19, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha espresso il seguente parere di conformità urbanistico-edilizia favorevole: *“L'area d'intervento ricade in:*

Zona omogenea: tessuto polifunzionale – Art. 39 Nda

Vincoli: Art.6 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

Zona non soggetta a tutela paesaggistica o vincolo storico-testimoniale

Zona acustica: classe tipo V

Zona di vincolo per depuratore Art.19.04 e rispetto autostradale Art.58

Tutele PTCP: Zone di Tutela corpi idrici superficiali (Art. 28b)

Verificata la documentazione presentata si rileva che:

- *con Autorizzazione edilizia n.93/1988 ed agibilità n.479/1992 è stato costruito l'impianto per il confezionamento di conglomerato bituminoso, fabbricati ad uso uffici, magazzino ed alloggio di servizio, cabina Enel e di comando; successivamente con Concessione edilizia n.191/1994 ed Agibilità n.181/1995 è stato costruito l'impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo; gli impianti e gli edifici sono stati oggetto di modifiche con regolari titoli edilizi e le più consistenti delle quali sono la sostituzione di serbatoi per lo stoccaggio e riscaldamento del bitume, installazione di miscelatore per calcestruzzo e silos (agibilità n.148/2010) e realizzazione di cofanatura della zona di carico prodotti bituminosi (agibilità 137/2011);*
- *la richiesta è relativa alla sostituzione di parte dell'esistente con un nuovo impianto per l'asciugatura e riscaldamento aggreganti del processo produttivo per il confezionamento della miscela del conglomerato bituminoso rispondente alle nuove tecnologie europee per la salvaguardia ambientale in merito ad emissioni di fumi, riutilizzo di materiale di scarto e consumi energetici; l'impianto ha un ingombro massimo di ml.38,90 per ml.11,50 ed un'altezza di ml.34,65 al camino, il progetto prevede la demolizione di porzione dell'impianto esistente;*

Considerato che:

- per l'intervento in oggetto è stata rilasciata Valutazione Preventiva favorevole da parte dell'ufficio scrivente con prot. 92667 del 16/08/2018 (pratica 78/PRAT/2018);
- il gestore ha provveduto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Unione dei Comuni Valle del Savio, assunta al prot. 4839 del 28/01/2019 (pratica 13/USCIA/2019), per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente parere, per il quale è stato inviato parere positivo in data 27/03/2019 (pratica 14/VERS/2019);
- in data 07/02/2019 al prot. 14192 è stato ottenuto nulla osta all'esecuzione dei lavori in oggetto da parte di HERA s.p.a., in deroga alle distanze dalla fascia di rispetto dall'area del depuratore;
- gli elaborati allegati alla presente istanza di Modifica Non Sostanziale AUA sono conformi alle pratiche edilizie sopra indicate;
- l'impianto potrà essere utilizzato solo a seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità della pratica di installazione dell'impianto 13/USCIA/2019, completa della documentazione richiesta dalle normative vigenti;

Ciò premesso, verificata la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi oggetto della richiesta di modifica non sostanziale ad Autorizzazione Unica Ambientale, si esprime parere di conformità edilizio-urbanistica favorevole”.

Con PEC del 20/06/2019 PG/2019/97643 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, con richiesta di integrazioni e sospensione dei termini del procedimento.

Con PEC del 11/07/19 acquisita al prot. PG/2019/110014 IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. 2019/0199959/P del 01/08/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/121106 del 01/08/19, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso il seguente parere favorevole: *“In riscontro a richiesta Arpae PG/2019 pratica 17011 del 04/06/2019 pervenuta con Prot. n. 2019/0142912/A del 04/06/2019, dall'esame della documentazione prodotta precedentemente e delle successive integrazioni trasmesse in data” 11/07/2019; “Tenuto conto che lo stabilimento risulta ubicato in zona artigianale lontano da siti sensibili e non è stato oggetto di segnalazioni o lamentele da parte della cittadinanza; Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello scrivente DSP alle modifiche impiantistiche che si intende apportare e alle relative emissioni in atmosfera. Si propone di aggiornare il decreto di classificazione come Industria Insalubre di Prima Classe n. 13/8 (rilasciato il 29/11/1988 alla ex SOCOB) alla nuova denominazione della Ditta”.*

Con nota PG/2019/121605 del 01/08/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione tecnica delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni: *“La ditta produce conglomerato cementizio e conglomerato bituminoso. La presente comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, Determina n. 2793 del 04/06/2018 come aggiornata da Determina n. 1551 del 29/03/2019, riguarda principalmente la sostituzione del macchinario per la produzione di conglomerato bituminoso, con uno nuovo tecnologicamente avanzato (trattasi dell'emissione E1). L'impianto fino all'anno 2008 è stato oggetto di numerose verifiche a seguito di lamentele provenienti da cittadini che risiedono e lavorano in zona; tali verifiche hanno comportato anche provvedimenti sanzionatori, con richiesta alla ditta di presentare un progetto di miglioramento dell'assetto impiantistico. Tale progetto che, tra le altre cose, prevedeva un innalzamento del punto di emissione da 13 a 25 metri e la completa captazione delle emissioni diffuse provenienti dalle fasi di carico nei camion del conglomerato bituminoso prodotto, è stato autorizzato con atto n. 286 del 22/06/2009 e, a seguito di proroghe dei termini ottenute con gli atti n. 120 del 22/03/2010 e 266 del 12/07/2011, la messa a regime del nuovo assetto impiantistico è avvenuta a partire dal 05/09/2011. Successivamente a tale intervento non sono giunte a questo servizio lamentele di alcun tipo, indicando pertanto la risoluzione delle criticità ambientali. L'intervento di cui alla presente istanza è un ulteriore miglioramento rispetto all'assetto esistente.*

Descrizione del ciclo produttivo e materie prime impiegate

Con il nuovo macchinario, di cui all'emissione E1, viene principalmente previsto:

- *Riduzione dei consumi energetici di almeno il 15%;*
- *Riduzione delle polveri emesse di almeno il 20%, ottenuto con un miglior sistema di filtri a maniche;*

- *Riduzione dei COT emessi del 10%, ottenuto con un pre-trattamento termico (nell'unico bruciatore a metano), dei fumi della fase 3 (essiccazione/mescolazione), prima del filtraggio a maniche;*
- *Controllo automatico con allarmi in cabina di vari parametri di funzionamento;*
- *Miglior controllo e captazione delle emissioni diffuse tramite miglioramento carterature e zone in depressione;*
- *Innalzamento del camino dell'emissione dagli attuali 25 m. ai previsti 34,65;*
- *Eliminazione del bruciatore a olio combustibile utilizzato per il funzionamento in emergenza.*

Viene inoltre eliminato il bruciatore a gasolio per riscaldamento bitume utilizzato per il funzionamento in emergenza (emissione E2). Invariati quantità e tipologia delle materie prime e di quelle finite.

CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE

Quadro riassuntivo delle emissioni riguardo alle richiesta di modifica non sostanziale di AUA

L'Autorizzazione già rilasciata dovrà essere aggiornata con le specifiche di cui alla "SITUAZIONE DI PROGETTO" elencate a pag. 16 e 17 dell'istanza in oggetto

Emissione E1 Impianto di produzione conglomerato bituminoso. Si propone di confermare i parametri e i limiti già imposti a questa emissione, con analisi di messa in esercizio e obbligo di autocontrollo annuale. L'emissione E1 dovrà essere aggiornata con le specifiche di cui alla "SITUAZIONE DI PROGETTO" elencate a pag. 16 e 17 dell'istanza in oggetto.

Emissione E2 Bruciatore per riscaldamento bitume. L'emissione E2 dovrà essere aggiornata in quanto viene eliminato il bruciatore a gasolio per il riscaldamento del bitume utilizzato per il funzionamento in emergenza.

CONCLUSIONI: Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime per quanto di competenza, una valutazione tecnica favorevole all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata all'azienda, con le prescrizioni sopra indicate".

Si valuta che relativamente alle emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, tenuto conto dei pareri favorevoli sopra riportati.

Si rileva che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, sia necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, secondo le indicazioni contenute nella succitata relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae integrate con quanto di seguito indicato:

- *eliminazione delle prescrizioni di cui al punto 3. del paragrafo D dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, in quanto riferite al funzionamento dell'impianto di cui alla emissione E1 in emergenza mediante gasolio, circostanza che non potrà più verificarsi in quanto è stata eliminata tecnicamente tale possibilità.*

Si ritiene, inoltre, necessario indicare al punto 1. del paragrafo D dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale, il valore di ossigeno di riferimento corretto del 17% al posto del valore sbagliato del 3% per quanto riguarda i valori limite del punto di emissione E1, a conclusione del procedimento amministrativo di rettifica di AUA, attivato d'ufficio, avviato con nota PG/2019/91026 del 10/06/19.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale precedente.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e del Comune di Cesena, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2018-2793 del 04/06/2018, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 19/06/18 P.G.N. 27012, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione DET-AMB-2019-823 del 20/02/2019, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 11118 in data 05/03/2019;
- determinazione DET-AMB-2019-1551 del 29/03/2019, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 16912 in data 10/04/2019;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/05/2019 P.G.N. 23080, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE C1	RISCALDAMENTO SCAMBIATORE CABINA DI DECOMPRESSIONE METANO (56,7 kW, a metano)
EMISSIONE C2	TRAMOGGE CLS (34,8 kW, a metano)
EMISSIONE E2	BRUCIATORE PER RISCALDAMENTO BITUME (Riello RS70 – 814 kW, a metano)

provenienti da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc *
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc *

*Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C3 – CALDAIA UFFICI (25,8 kW, a metano)
EMISSIONE C4 – CALDAIA SPOGLIATOI (25,8 kW, a metano)
EMISSIONE C5 – CALDAIA ABITAZIONE (25,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

(bruciatore ARGUMAT CBS mdo. ADCB da 16,4 MW, a metano)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	90.000	Nmc/h
Altezza minima	34,6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (limiti di concentrazione riferiti al 17% di O ₂)
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	5
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Tl) + Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	1
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

EMISSIONE N. 3 – TRAMOGGIA – FRANTOIO – VALLO SELEZIONATORE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
----------------	----	--------

Trattandosi di impianto posizionato all'esterno, le cappe di aspirazione devono essere posizionate sui punti di estrazione dell'aria con tutti gli accorgimenti per evitare mal funzionamenti degli impianti di captazione che provochino fuoriuscite di polveri (cortocircuiti d'aria, ecc.).

EMISSIONE CLS1 – SILOS CEMENTO E TRASPORTO CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE CLS2 – CARICO AUTOBETONIERE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse di polveri in atmosfera** derivanti dalle attività di produzione di conglomerato bituminoso e di conglomerato cementizio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto di irrorazione per la bagnatura della zona di stoccaggio, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte);
 - b) si dovrà provvedere al mantenimento in buono stato della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installata lungo il perimetro aziendale;
 - c) l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti messi in riserva, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "*Sostanze organiche volatili (esprese come COT)*" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N.1, N.3, CLS1 e CLS2 con una**

periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.